

Dal 15 giugno al 15 settembre l'Amministrazione comunale promuove anche quest'anno una serie di servizi

Servizi sociali: è stata distribuita la guida estiva agli ultrasettantenni

Dal 15 giugno al 15 settembre l'Amministrazione comunale promuove anche quest'anno una serie di servizi e prestazioni sociali a supporto degli anziani soli, per aiutarli a prevenire ed affrontare eventuali situazioni di difficoltà nel periodo estivo. Il progetto Estate Anziani 2009 è stato presentato questa mattina a palazzo Barbieri dall'assessore ai Servizi sociali e Famiglia Stefano Bertacco, dal direttore dei servizi sociali dell'Ulss 20 Angelo De Cristan e dal

responsabile dell'Associazione "Il Corallo" Gilberto Corazza. "Vogliamo che i nostri anziani sappiano che i servizi socio-sanitari non vanno in vacanza - spiega Bertacco - ma anche nei mesi estivi proseguono la loro attività con iniziative e prestazioni sociali a supporto di famiglie e anziani. Perciò anche quest'anno abbiamo inviato a domicilio dei quasi 34 mila ultrasettantenni residenti nel comune di Verona la guida "Estate Anziani 2009",

che contiene in dettaglio una serie di informazioni utili per fronteggiare le situazioni di emergenza, oltre a tutti i riferimenti e le attività promosse nei Centri ricreativi per vivere l'estate senza la paura della solitudine e dell'emarginazione". L'opuscolo, frutto della collaborazione con gli assessorati al Decentramento e ai Servizi demografici, contiene il numero verde "Famiglia sicura" 800 462340, attivo 24 ore su 24, per emergenze sociali; tutti i nume-

ri utili per eventuali emergenze socio-sanitarie (118, guardia medica, distretti sanitari, polizia, carabinieri ecc.); gli indirizzi dei Centri sociali territoriali del Comune; l'elenco dei Centri d'incontro e aggregazione presenti nelle Circoscrizioni; le indicazioni per usufruire di un pasto a prezzo modico, in caso di necessità, presso Villa al Parco e Casa Serena; l'ubicazione delle aree verdi della città e il programma delle attività culturali e ricreative organizzate nel-

le circoscrizioni.

La guida sarà distribuita anche nei principali mercati rionali dall'associazione "Il Corallo", che anche quest'anno sarà presente con un'unità mobile attrezzata, dal 16 giugno all'ultima settimana di agosto, per fornire informazioni e raccogliere segnalazioni. Spot radiofonici e televisivi, in onda durante i mesi estivi, contribuiranno ad informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti.



dalla parte del consumatore

Crediti "irpef" e "irpeg" ante 1997: il rimborso e' possibile

Ogni anno si pone per molti contribuenti il problema di capire come procedere per ottenere il rimborso delle imposte sui redditi versate in eccedenza.

Molti dubbi, poi, sorgono in riferimento alle annualità per le quali vi è ancora la possibilità di poter chiedere il rimborso e quali, invece, risultano ormai definitivamente prescritte (e quindi non più rimborsabili).

In merito, è bene chiarire che il rimborso di tale tipologia di crediti - ossia quelli tributari - è soggetta a due istituti fondamentali quali la decadenza (art. 2964 cc) e la prescrizione (art. 2946 e segg. cc).

Relativamente al primo istituto, occorre precisare che un termine a pena di decadenza non è soggetto né a interruzione né a sospensione, salvo che sia disposto diversamente.

Ai fini del rimborso fiscale, la normativa prevede dei termini tassativi di decadenza, come ad esempio l'articolo 38 del DPR 602/73, il quale - relativamente alle imposte dirette - al primo comma prevede che "il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella

cui circoscrizione a sede il concessionario... istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento". Ancora, un ulteriore esempio lo si rinviene per l'imposta di registro dove è previsto il termine triennale per proporre istanza di rimborso; termine che decorre dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui sorge il diritto alla restituzione (art. 77, comma 1, DPR 131/1986).

Pertanto, una volta presentata l'istanza di rimborso entro il termine decadenziale, il contribuente potrà far valere il proprio diritto fino a che questo non si estingue.

Come detto in precedenza, quindi, un tipico caso di estinzione del diritto è rappresentato dalla prescrizione, ossia dal mancato esercizio del diritto per un determinato periodo di tempo.

Infatti, l'articolo 2946 cc stabilisce che "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".

A tal proposito, consolidata giurisprudenza di legittimità ha confermato l'applicazione del predetto articolo, precisando che il rimborso per le imposte versate in eccesso, richieste con istanza di rimborso oppure direttamente in sede di dichiarazione, è sottoposto alla prescrizione decennale (si veda sent Cass nr 11.511 del 07/09/2001). Ebbene, dall'esame dei due istituti emerge che il contribuente è legato sostanzialmente a due archi temporali:

a) il primo a pena di decadenza, la cui inosservanza determina l'impossibilità di poter chiedere quanto indebitamente versato; b) il secondo di prescrizione, in quanto una volta sorto il diritto - perché si è correttamente richiesto il rimborso entro il termine decadenziale - questo deve essere fatto valere (tipicamente attraverso la promozione di un'azione giudiziale) entro dieci anni.

Alla luce di ciò, dunque, supponendo che il credito Irpef e/o Irpeg sia emerso in sede di dichiarazione, è possibile ora comprendere quali annualità in pratica risultano ormai non più rimborsabili.

A partire da quest'anno, le imposte a rischio prescrizione sono pertanto quelle relative al 1998 (con dichiarazione presentata nel 1999) mentre per gli anni passati sembrerebbe non vi sia più niente da fare.

Sennonché, invece, il Legislatore, con la Finanziaria del 2004 (art. 2, comma 58, della Legge 350/2003), è intervenuto sulla questione dei rimborsi Irpef/Irpeg prevedendo che "Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti".

La situazione attuale appare dunque questa:

a) i crediti Irpef e Irpeg relativi al 1996 - e quindi con dichiarazione dei redditi presentata entro il 30/06/1997 - e quelle degli anni pregressi possono essere ancora richieste in quanto imprescrittibili (sembra paradossale ma vi sono ancora mol-

ti casi di crediti Irpef/Irpeg relativi agli anni '80 non rimborsati!!!);

b) i crediti Irpef e Irpeg del 1997 (con dichiarazione presentata nel 1998) sono purtroppo prescritti;

c) i crediti Irpef e Irpeg del 1998 (con dichiarazione presentata nel 1999) sono a rischio prescrizione.

Alla luce di ciò, pertanto, si invitano i privati e le imprese a valutare eventuali situazioni creditricie nei confronti del fisco.

Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l'autore dell'articolo ed avere tutte le informazioni necessarie (info@studiolegalesances.it).

* Avv. Matteo Sances (www.studiolegalesances.it)

Avvocato in Lecce e Milano. Fondatore dello Studio Legale Tributario Sances.

Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e contenzioso tributario. Scrive per alcuni giornali, tra cui ItaliaOggi, affrontando in particolar modo problematiche di tipo processuale e fiscale. Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Difensori Tributarî e consulente, per il settore tributario e della riscossione, dell'Associazione Consumatori Europei.